

## DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

### TRA

Il Comune di Antrodoco (nel seguito per comodità denominato Committente) con sede in Corso Roma 15 Antrodoco (RI), rappresentato da \_\_\_\_\_,

E

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
(CF \_\_\_\_\_ )  
iscritto al n° \_\_\_\_\_ dell'albo professionale dei/degli \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ di seguito per brevità Professionista, P.Iva \_\_\_\_\_

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

Redazione Regolamento del Commercio su aree pubbliche del Comune di Antrodoco.

Art. 2 – Descrizione delle prestazioni

L'incarico di cui al precedente art.1 comprende le sotto indicati fasi operative:

- un primo contatto con i responsabili e gli addetti degli uffici comunali finalizzato ad individuare particolari caratteristiche locali dell'attività;
- redazione della bozza di regolamento che verrà trasmessa al responsabile del servizio per una prima valutazione;
- approvazione di massima della bozza da parte dell'amministrazione comunale e delle associazioni di categoria;
- inserimento del risultato della concertazione nella bozza del regolamento con realizzazione della stesura definitiva da presentare al consiglio comunale per l'approvazione;
- durata dell'attività 3 mesi per la stesura definitiva (salvo proroga per giustificati motivi) e 12 mesi di attività di tutoraggio a distanza;

Art. 3 – Ruolo della committenza

Per consentire la corretta esecuzione dell'incarico, il Committente si impegna a:

- fornire al Professionista tutto quanto in suo possesso in relazione all'espletamento dell'incarico in oggetto;
- fornire al Professionista ogni necessaria assistenza di natura logistica ed organizzativa;
- a rispondere sollecitamente alle richieste di chiarimenti, eventuali apposizioni di firme sugli atti ed istanze, richieste di documenti, dichiarazioni, ecc..

Art.4 – Tempi di esecuzione dell'incarico – Ritardi e penali

Il professionista è tenuto a svolgere tutti gli incarichi di cui agli articoli 1 e 2 del presente disciplinare entro 3 mesi dall'affidamento dell'incarico (salvo proroga per giustificati motivi).

Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza finale di espletamento dell'incarico, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dal Committente, sarà applicata una penale, per ogni mese di ritardo, pari €. 100,00, da trattenersi sulla liquidazione del compenso.

#### Art.5 – Compenso professionale

Il compenso dovuto al Professionista per l'espletamento dell'incarico è quantificato in € \_\_\_\_\_, come da ribasso offerto, per un importo complessivo pari a € \_\_\_\_\_ comprensivo di tutte le spese.

#### Art.6 – Modalità di pagamento

Il Committente provvederà alla corresponsione del compenso entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

#### Art. 7 – Indicazioni per l'emissione dei titoli di pagamento

Al fine di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico, il Professionista ha comunicato il sotto indicato conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente atto: IBAN \_\_\_\_\_ La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, è il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_ )

#### Art.8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 qualora il professionista non assolva agli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' articolo 7. Il contratto può altresì essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superiore a 3 (tre) mesi;
- quando risulti non rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e o gestionali richieste;

#### ART. 9 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi, non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

#### ART. 10 – SPESE ED ONERI FISCALI

Tutte le spese per la redazione ( es. scritturazione, copie di atti, ecc..) sono a totale carico del Professionista.

Il presente atto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

#### Art.11 – CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti e che non sia possibile comporre in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Rieti

#### Art.12 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il Professionista dichiara di essere stata informato circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all'art. 13 della legge medesima, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa il Professionista conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

#### Art.13 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente atto, trovano applicazione le vigenti disposizioni normative in materia.

IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA